

## AVVISO

### STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/98 ARTT. 1 E 2

Con la legge 33/98, il Legislatore regionale ha ritenuto di dover sopperire alla mancata produzione di reddito delle imprese di pesca e degli equipaggi dei natanti iscritti nei Compartimenti marittimi siciliani nell'ipotesi di calamità naturali o di cause ad esse collegate che ne impedissero la normale attività.

In applicazione del comma IV dell'art. 1 della precitata legge, l'Assessorato ha acquisito le comunicazioni delle Autorità marittime siciliane, con le quali si segnalava il protrarsi di condizioni meteo-marine avverse per un periodo talmente lungo da compromettere la campagna di pesca riferita al primo semestre dell'anno in corso (2009).

L'Assessore, preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio Regionale della Pesca nella seduta del 26/07/2009, ha sottoposto la questione alla Giunta regionale che, con proprio atto N.365 del 22 settembre 2009, ha deliberato di riconoscere l'evento calamitoso verificatosi di quantificare in trenta giorni il periodo da riconoscere ai fini della erogazione del contributo spettante agli aventi diritto.

Per quanto precede, ferma restando la quantificazione complessiva degli aventi diritto, per la quale ci si è avvalsi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria ed armatoriali, con il presente avviso si ritiene di esplicitare le condizioni di accesso al previsto contributo come di seguito:

- Armatori: il contributo previsto dall'art. 1, comma I, potrà essere erogato alle imprese di pesca, in ragione dei giorni di armamento e per un massimo di trenta giorni, a condizione che i natanti risultino armati per almeno cinque giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno del 2009. La mancanza del requisito minimo dei cinque giorni di armamento implicherà l'impossibilità della corresponsione del contributo sia per gli armatori che per i marittimi imbarcati.

L'importo del contributo verrà quantificato, tenuto conto della stazza del natante, secondo il metodo di calcolo di cui alla tabella del Reg. CE n. 3699/93 citata dal comma I dell'art. 1 della L.r. 33/98

- Marittimi: ai sensi del comma II dell'art. 1, ai componenti degli equipaggi verrà corrisposta un'indennità giornaliera di 30 euro.

La quantificazione dell'indennità giornaliera soggiacerà alle medesime condizioni previste per gli armatori e, pertanto, nessuna corresponsione sarà possibile a favore di coloro che non abbiano svolto almeno cinque giorni di attività lavorativa nel periodo sopraspecificato.

Ai sensi dell'art. 2 della l.r. 33/98, ai medesimi marittimi verrà corrisposto, altresì, un aiuto nella misura forfettaria di 2.479,00 euro pro-capite. Anche tale disposizione non potrà trovare applicazione nell'ipotesi di assenza del requisito dei 5 giorni di attività lavorativa. L'erogazione dell'aiuto ai marittimi è altresì subordinata all'effettuazione di almeno 181 giorni di "navigazione" nel corso dell'intero anno.

Gli armatori ed i marittimi interessati al contributo provvederanno a presentare, nei tempi e sulla base dei modelli predisposti dal Dipartimento, la relativa istanza. Con apposito provvedimento, il Dipartimento Pesca, quantificato il fabbisogno finanziario in base alle istanze già presentate dagli interessati, procederà all'erogazione del contributo.